



COMUNE DI BERGAMO

## LO STATUTO DI BERGAMO



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONI N. 104/34708 P.G. NELLA SEDUTA DEL 08/10/1991 E N. 154/48749 P.G. NELLA SEDUTA DEL 19/12/1991  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONI N. 29/533 P.G. NELLE SEDUTE DEL 17-22-24/02/1994 - N. 116/27897 P.G. NELLA SEDUTA DEL 09/06/1997 E N. 132/29770 P.G.  
NELLE SEDUTE DEL 16-17/06/1997 - N. 126/1 52887 P.G. NELLA SEDUTA DEL 27/09/1999 - N. 126/1/1 52887 P.G. E N. 126/2/1 52887 P.G. NELLA SEDUTA DEL 04/10/1999  
N. 126/3/1 52887 P.G. E N. 126/4/1 52887 P.G. NELLA SEDUTA DEL 05/10/1999 - N. 126/5/1 52887 P.G. NELLA SEDUTA DEL 18/10/1999 - N. 152/1 62945 P.G. NELLA  
SEDUTA DEL 04/12/2000 - N. 152/1/1 62945 P.G. NELLA SEDUTA DEL 05/12/2000 - N. 152/2/1 62945 P.G. NELLA SEDUTA DEL 06/12/2000 - N. 176/1 48541 P.G.  
NELLA SEDUTA DEL 12/11/2001 - N. 176/1/1 48541 P.G. NELLA SEDUTA DEL 26/11/2001 - N. 176/2/1 48541 P.G. NELLA SEDUTA DEL 10/12/2001 -  
N. 64 REG./50 PROP.DEL. NELLE SEDUTE DEL 06-07-08/04/2009 - N. 104 REG./62 PROP.DEL. NELLA SEDUTA DEL 08/07/2019

ENTRATO IN VIGORE IN DATA 19/08/2019

5<sup>A</sup> STESURA

## INTRODUZIONE STORICA

Collocata su un sistema collinare alle propaggini delle Prealpi Orobiche, solcate da valli ricche di boschi, di acque e di minerali, Bergamo compare sulla scena storica con le caratteristiche proprie di una città solo in età romana.

La tradizione, che risale a Plinio, vuole che il primo insediamento umano fu costituito dagli Orobi, ossia “gente della montagna”, del gruppo dei Galli Cenomani, che si sarebbero insediati in queste terre scacciando gli Etruschi; gli studi più aggiornati però ci dicono che i primi insediamenti nella zona di Bergamo risalgono a popolazioni liguri dell’Insubria.

Anche l’etimologia del nome Bergamo, che secondo una tradizione inaugurata da Antonio Tiraboschi deriverebbe dal germanico *Berg-Heim*, abitazione sul monte, in ossequio alla presunta origine cenomane dell’insediamento, viene oggi abbandonata, preferendo pensare a una derivazione del nome dall’area linguistica mediterranea orientale. Toponimi quali Praga, Parga, Barga, Pergamo, Bergamo deriverebbero tutti dall’accadico *parakkum*, posto alto nel tempio, cella, santuario. Con l’avvento dei Romani, Bergamo si inserisce nella rete di relazioni degli insediamenti dell’Italia settentrionale e rafforza il proprio ruolo militare di *oppidum*, ricevendo nel 42 a.C. la cittadinanza romana con la creazione del *municipium*. I tratti del sistema viario rinvenuti, in base ai quali il *decumanus maximus* è stato identificato con via Gombito-Colleoni e il *cardo maximus* con via S. Lorenzo-Mario Lupo, permettono di affermare che lungo questi assi e nelle immediate vicinanze erano ubicati i principali edifici pubblici e religiosi. Della città romana non è rimasto quasi nulla ed è difficile ricostruirne nei dettagli l’estensione e la forma, ma di certo essa ha lasciato una forte eredità in termini urbanistici che ha influenzato in modo notevole anche le fasi successive di sviluppo.

Con il disgregarsi dell’Impero Romano, Bergamo passa nel 568, come altre città dell’Italia settentrionale, sotto il dominio dei Longobardi, divenendo sede di uno dei più importanti ducati del Regno. Dopo la conquista dei Longobardi, il vecchio ceto romano viene emarginato; benché la popolazione dei nuovi insediati sia minoritaria, la classe dirigente, sia civile che ecclesiastica, per due secoli è tutta di provenienza longobarda. Tra le due popolazioni avviene tuttavia una storica e vantaggiosa integrazione nei costumi, nelle credenze religiose, nel gusto, nella lingua, nelle istituzioni giuridiche, di cui si possono rintracciare testimonianze ancora nel pieno periodo medievale. Certi istituti giuridici longobardi connessi alla gestione del patrimonio familiare, alla condizione giuridica della donna, al matrimonio si riscontrano ancora negli Statuti di Bergamo promulgati in età veneta.

Con la sconfitta dei Longobardi nel 774, Bergamo da Ducato longobardo si trasforma in Contea franca. La Città conosce un’altra forte immigrazione, questa volta di Franchi e Alemanni, e un profondo nuovo ricambio della classe dirigente. Vescovi e Conti provengono ora in prevalenza da famiglie franche.

Nel X secolo, ridotto il potere dei Conti al territorio rurale, la Città ha a capo il vescovo, che la difende durante gli assedi patiti dal re Arnolfo nell'894 e dalle incursioni degli Ungari. Nel 904 il vescovo Adalberto riceve dal re Berengario la piena giurisdizione, civile e militare, sulla Città.

Nel 1098, durante il periodo della lotta per le investiture, il vescovo di Bergamo, filoimperiale, viene depresso. L'improvviso vuoto di potere venutosi a creare, è colmato dai rappresentanti delle famiglie aristocratiche più prestigiose della città, che subentrano al vescovo nella gestione del potere civile e militare con un organismo collegiale. Nasce il Comune di Bergamo. Pochi decenni dopo, il poeta Mosè del Brolo celebra la nuova istituzione esaltando la *pax aurea* che tiene uniti i cittadini. La pace si fonda sul patto (*foedus*) che i cittadini hanno tra loro stabilito. Il patto si regge sulle leggi, i diritti civili (*civica jura*), sull'onore, sulla *pietas*, sulla *concordia pura*.

Prende forma l'articolazione istituzionale del potere comunale: l'Assemblea dei *cives*, il Consiglio degli Anziani, il Consolato. Mentre dal punto di vista architettonico il nuovo Palazzo del Comune (poi Palazzo della Ragione) e la Basilica di Santa Maria Maggiore vengono a simboleggiare, nel cuore della città, il prestigio della recente istituzione, sul piano giuridico è la redazione dello Statuto, proclamato come legge del Comune, che sancisce, dopo la vittoriosa battaglia di Legnano combattuta nel 1176 dai Comuni lombardi contro l'imperatore Federico Barbarossa, l'autonomia politico-giuridica della Città di Bergamo. L'esemplare di quell'antico e venerando Statuto, scritto su pergamena e in bellissimi caratteri gotici, custodito gelosamente per secoli da generazioni di bergamaschi, è ancora oggi conservato nella Biblioteca Civica Angelo Mai.

Con l'avvento del Comune si assiste a una forte espansione dell'economia mercantile della Città e a una notevole crescita demografica. Una serie di interventi sul tessuto urbano conferiscono a Bergamo quell'impronta di città medievale che ha conservato fino a oggi e che la rende celebre nel mondo. Alle porte della città si insediano i nuovi Ordini mendicanti, dei Domenicani e Francescani, sorgono nuove chiese, si aprono piazze, la comunità si organizza in arti e corporazioni di mestiere, si fondano confraternite e consorzi per l'assistenza ai poveri, tra i quali si distingue per importanza e ricchezza la Misericordia Maggiore.

Il periodo dell'autonomia comunale si protrae sino alla fine del Duecento. Lotte intestine sempre più aspre e cruente, ingaggiate per il controllo del potere dalle maggiori famiglie cittadine, capeggiate da una parte dai Suardi (Ghibellini) e dall'altra dai Colleoni (Guelfi), portano nel 1295 i Suardi a chiedere l'intervento dei Visconti di Milano. Il Comune comincia a perdere la sua forza e la sua autonomia. Nel 1331 viene chiamato come paciere tra le fazioni il re Giovanni di Boemia. Questi impone la pace, ma finiscono i diritti e le libertà comunali. Si appronta il nuovo Statuto della Città, che si apre con l'atto di dedizione dell'assemblea dei cittadini al dominio del nuovo signore, stratagemma giuridico escogitato da Alberico da Rosciate, redattore del nuovo Statuto, per lasciar credere che la nuova dominazione nasce dietro un atto della volontà popolare e che quindi formalmente l'istituzione del Comune è salva. Si costruisce la Rocca, simbolo del nuovo potere signorile.

L'anno dopo, nel 1332, Azzone Visconti s'impadronisce di Bergamo. Inizia la dominazione viscontea. Si costruisce la Cittadella e viene completata la fortificazione del Castello di San Vigilio. Con il nuovo ordinamento statutario del 1354, la guida della città viene affidata a un podestà di nomina signorile, che presiede gli antichi organismi comunali, il Consiglio degli Anziani e il Consiglio Generale. Ora Bergamo è una pedina nel gioco diplomatico e militare dei grandi Stati regionali italiani, che per un secolo si fronteggiano per stabilire in Italia un equilibrio delle forze. Alla conclusione di queste lotte, Bergamo si trova a far parte, dal 1427, della Dominazione veneta, e sotto il dominio della Serenissima rimarrà per un lunghissimo periodo, sino al 1797.

All'interno dello Stato veneto, Bergamo è città di confine. La costruzione delle imponenti mura, avviata nel 1561, chiarisce a tutti la funzione strategica che il potere centrale assegna alla Città orobica. Il nuovo assetto istituzionale vede la presenza in Città di due rettori, di nomina veneta. Lo Statuto comunale, rinnovato nel 1430, registra la nuova situazione politica: si apre ancora con l'atto di dedizione della Città, questa volta a Venezia. Nella gestione del potere locale, a seguito di trattative e mercanteggiamenti, Bergamo è abile a raggiungere un lungimirante compromesso: Venezia, a fronte della garanzia del mantenimento del controllo militare e degli obblighi fiscali della Città suddita, concede a Bergamo ampie autonomie, lascia sopravvivere le antiche magistrature comunali, impone ai suoi rettori una presenza discreta. Inoltre Venezia conduce un'amministrazione oculata e saggia dettata da una fiorente economia che le permette di contare sulla fedeltà dei propri cittadini. Oltre alle relazioni politiche, tra Bergamo e Venezia si intensificano e crescono relazioni economiche e culturali. Nei suoi territori la cultura e l'insegnamento sono più liberi che negli altri Stati. La cultura soprattutto artistica di Bergamo, che sa trarre profitto dai rapporti con Venezia, conosce nel Cinquecento e Seicento momenti di grande splendore.

Con la caduta nel 1797 della Repubblica di Venezia, Bergamo passa sotto il dominio di Napoleone nella Repubblica Cisalpina. L'influenza francese si fa sentire anche nella nuova riorganizzazione del potere municipale. Al Comune vengono assegnati compiti nei campi dell'istruzione, dell'assistenza, del controllo anagrafico, che erano prima di quasi esclusiva competenza di organismi caritatevoli ed ecclesiastici. Viene aggiornata secondo nuovi e più moderni criteri la fiscalità e introdotta la registrazione catastale delle proprietà immobiliari. Vengono completamente riorganizzati gli uffici comunali; si introduce la nuova figura del Segretario generale e l'uso del protocollo nella scrittura degli atti comunali.

Dal 1814 al 1859 Bergamo finisce sotto l'Impero austriaco e fa parte del Regno Lombardo-Veneto. Sia durante il periodo napoleonico che quello austriaco, assume un nuovo ruolo rispetto al passato: da città di confine entra in relazione più stretta con il resto della Lombardia.

Intanto, a partire dalla metà dell'Ottocento, cresce lo sviluppo economico di Bergamo, in particolare a seguito dell'afflusso di capitali dalla vicina Svizzera che porta all'insediamento di notevoli manifatture. Nel 1857, con l'arrivo della ferrovia, il confine della città si sposta dalle Muraine alla stazione ferroviaria. Nasce il centro della Città Bassa: nel 1857 si costruisce il Palazzo del Comando Militare che diverrà poi sede degli uffici comunali; nel 1858 sorge il Palazzo

della Pretura che diviene dal 1873 sede del Municipio, il quale lascia l'antica sede in Piazza Vecchia per trasferirsi nella zona più dinamica della Città; nel 1873 sorge il Palazzo della Prefettura e della Provincia. Città Alta perde l'antico ruolo predominante sul resto dell'aggregato urbano e il nuovo centro della Città Bassa va assumendo sempre maggiore importanza politica ed economica.

Queste trasformazioni in campo economico e urbanistico avvengono in un periodo di forti cambiamenti anche politici. L'8 giugno 1859 Garibaldi, alla testa dei Cacciatori delle Alpi, entra trionfalmente in Bergamo dalla Porta di San Lorenzo. E' la fine della dominazione straniera, già tanto sperata un decennio prima nei giorni dei moti del 1848, organizzati da giovani esponenti della parte più illuminata della borghesia cittadina. Nel 1860 Bergamo contribuisce con il numero più alto di volontari alla spedizione di Garibaldi, ciò che le permette di fregiarsi onorevolmente del titolo di "Città dei Mille".

Nel Novecento l'espansione urbanistica della Città Bassa cresce ulteriormente, assumendo la configurazione di una città che si estende a semicerchio nell'intera pianura antistante il colle. Le moderne espansioni urbane si diramano seguendo sia le antiche direttrici dei borghi che le aree attigue alle vie di collegamento con le più importanti città lombarde e con le valli.

Nel corso della Prima Guerra Mondiale moltissimi giovani bergamaschi, appartenenti soprattutto al corpo degli Alpini, lasciano testimonianze indimenticabili di umile eroismo. Nel periodo drammatico che chiude il ventennio fascista anche a Bergamo si organizza la Resistenza. Partigiani delle Brigate Garibaldi e Fiamme Verdi segnano, nelle vallate e sulle montagne, episodi di grande valore. Con la Liberazione e l'avvento della Repubblica riprende con slancio e entusiasmo la vita democratica dei partiti. Sui valori della libertà e della democrazia torna a fondarsi l'istituzione del Comune.

## **Titolo I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Il Comune**

1. Il Comune di Bergamo, ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni e dalle norme dello statuto. Il Comune di Bergamo si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo basato sul principio dell'autonomia dei sistemi locali.
2. Il Comune si fregia del titolo di "Città", nonché dell'appellativo di "Città dei Mille" ottenuto in riconoscimento della propria tradizione garibaldina.
3. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme della Costituzione.
4. Il Comune ha sede a Palazzo Frizzoni in Piazza Matteotti.

#### **Art. 2 - Stemma, gonfalone, bandiera, patrono**

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con decreto in data 28 novembre 1959 del Presidente del Consiglio dei Ministri e iscritto nel Libro Araldico degli enti morali.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone, fregiato di medaglia d'oro, riconosciuto con decreto in data 20 gennaio 1960 del Presidente della Repubblica.
3. Il Comune fa altresì uso di una bandiera che reca la forma e i colori dello stemma del Comune, che è partito d'oro e di rosso, con l'oro all'asta.
4. La comunità cittadina riconosce S. Alessandro quale proprio patrono. Il ventiseiesimo giorno di agosto, festività del Santo Patrono, è giorno festivo.

#### **Art. 3 - Territorio**

1. Il Comune di Bergamo comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 25 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il Comune di Bergamo riconosce come caratteristiche peculiari del proprio territorio la struttura urbana, dotata di grandi pregi storici, architettonici, culturali e sociali, in particolare Città Alta e i Borghi, e il contesto ambientale, caratterizzato dal sistema del verde collinare, urbano, agricolo e dalla rete delle rogge.

#### **Art. 4 - Funzioni**

1. In conformità ai principi della Costituzione e nei limiti della legge e dello statuto, il Comune rappresenta la propria comunità, ne garantisce i diritti, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico, con riferimento ai valori fondamentali della persona e alla solidarietà tra i cittadini. Il Comune è impegnato a rimuovere, attraverso una politica di pari opportunità, gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo delle persone. Il Comune salvaguarda l'identità e le tradizioni della comunità locale e il suo patrimonio costituito dai beni ambientali, culturali, sociali, archeologici, paesaggistici, geologici e naturalistici. Il Comune afferma i principi di pace e fratellanza fra i popoli, promuove interventi di solidarietà e cooperazione, iniziative di promozione della cultura della pace e dei diritti umani, rapporti di gemellaggio con comuni di paesi esteri e partecipa ad associazioni ed enti riconosciuti dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.  
Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato e della Regione secondo il principio della sussidiarietà.  
Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro individuazione e attuazione.

#### **Art. 5 - Regolamenti**

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e nel rispetto dello statuto, adotta i regolamenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, nonché per il funzionamento degli organi, degli uffici e per l'esercizio delle relative funzioni. Ove non sia prevista alcuna normativa regolamentare, le materie continuano ad essere disciplinate dalle prassi consuetudinarie consolidate.
2. Nelle materie riservate alla competenza comunale dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e salvi i limiti posti dagli articoli 3 e 4 delle disposizioni del Codice Civile sulla legge in generale, i regolamenti sopra richiamati non possono avere effetto retroattivo. I regolamenti stessi devono contenere norme transitorie per disciplinare le situazioni pendenti, nel rispetto dei diritti acquisiti degli interessati.
3. I regolamenti comunali possono prevedere sanzioni amministrative pecuniarie, determinandone l'entità, per contravvenzioni agli stessi regolamenti.

## **Titolo II**

### **ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

#### **Capo I - Funzionamento degli organi collegiali**

##### **Art. 6- Numero legale, votazioni, astensioni**

1. Le adunanze degli organi collegiali sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei componenti assegnati.
2. Le adunanze delle commissioni consiliari sono valide con la presenza di un terzo dei componenti assegnati.
3. Gli organi collegiali deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, calcolata senza tenere conto degli astenuti, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti dalla legge e dallo statuto.
4. I singoli componenti gli organi collegiali si astengono obbligatoriamente dal prendere parte alle deliberazioni nei casi espressamente indicati dalla legge, anche allontanandosi dall'aula.

#### **Capo II - Il consiglio comunale**

##### **Art. 7 - Composizione ed elezione**

1. La composizione, l'elezione e la durata del consiglio sono stabilite dalla legge.
2. Il consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

##### **Art. 8 - Competenze e funzionamento**

1. Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e svolge le funzioni attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa nonché di risorse finanziarie proprie.
2. Il regolamento, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio, è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

## **Art. 9 - I consiglieri comunali**

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro pubbliche funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina le condizioni degli eletti a norma delle leggi elettorali, adottando i conseguenti provvedimenti. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
4. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, in conformità a quanto previsto dalla legge.
5. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.
6. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle istituzioni, dalle aziende speciali, dalle società e dagli enti dipendenti, notizie, documenti e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto di cui al presente comma è disciplinato dal regolamento del consiglio.
7. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio ed hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, mozioni e ordini del giorno con le procedure e le modalità stabilite dal regolamento.
8. L'indennità spettante al consigliere per l'esercizio delle proprie funzioni è costituita dal gettone di presenza. L'interessato, a richiesta, può optare per la trasformazione di tale gettone in una indennità di funzione entro i limiti e con le modalità previste dalla legge.
9. Le dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio procede alla surroga dei consiglieri dimissionari entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

## **Art. 10 - Decadenza dei consiglieri**

1. Il consigliere decade dalla carica in caso di mancata partecipazione a sei sedute consiliari consecutive senza giustificati motivi.
2. La mancata partecipazione ad almeno il 30% delle sedute consiliari nel corso dell'anno solare costituisce, altresì, causa di decadenza dalla carica.
3. Le assenze devono essere giustificate facendo pervenire al presidente del consiglio le motivazioni scritte.
4. L'autosospensione dichiarata dal consigliere durante una seduta del consiglio

comunale o la mancata partecipazione alla seduta come forma di protesta personale o politica non costituisce assenza ai fini della dichiarazione di decadenza.

5. La decadenza del consigliere viene dichiarata dal consiglio comunale, previa contestazione scritta all'interessato da parte del Presidente ed audizione dello stesso o esame degli eventuali scritti difensivi pervenuti, sulla base di una proposta formulata dal Presidente e nei termini previsti dal regolamento.

#### **Art. 11 - Gruppi consiliari**

1. Tutti i consiglieri appartengono, di norma, ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, se questo sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio o sia il rappresentante di un gruppo di liste collegate.
3. E' ammessa la costituzione del gruppo misto, purché formato da almeno due consiglieri.
4. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari.

#### **Art. 12 - Commissioni consiliari permanenti**

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti composte esclusivamente da consiglieri, nominati dal consiglio comunale con criterio proporzionale, in modo da assicurare che all'interno di ogni commissione ogni gruppo sia rappresentato.
2. Le commissioni hanno poteri consultivi, propositivi, istruttori e redigenti, secondo le norme stabilite nel regolamento.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
4. Il regolamento stabilisce il numero e le competenze delle commissioni permanenti, corrispondenti a materie o a settori omogenei di materie, da individuare sulla base della struttura organizzativa del Comune.
5. Il regolamento disciplina altresì la composizione ed il funzionamento delle commissioni.
6. Il numero dei voti a disposizione di ciascun consigliere nelle commissioni è proporzionale al numero dei voti spettanti al gruppo di appartenenza in consiglio, ad eccezione di quanto previsto per la commissione Trasparenza.

### **Art. 13 - Commissioni speciali**

1. Il consiglio comunale può avvalersi di commissioni speciali per l'esame e l'approfondimento di questioni di sua competenza.
2. La composizione e il funzionamento delle commissioni speciali sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale e nella deliberazione istitutiva.
3. Il consiglio comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei propri componenti, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, con il mandato di relazionare al consiglio entro un termine fissato nella delibera di istituzione. Con la medesima deliberazione possono essere chiamati a fare parte della commissione anche esperti estranei al consiglio. Il regolamento disciplina la composizione e il funzionamento delle commissioni di indagine.
4. Il consiglio comunale si avvale, inoltre, di una commissione speciale permanente sulla trasparenza con funzioni di controllo e garanzia la cui presidenza è attribuita ad un consigliere di minoranza.

La commissione è competente ad approfondire le delibere ed i provvedimenti assunti dall'amministrazione comunale, dalle istituzioni, dalle aziende speciali ed autonome dalla stessa costituite nonché dagli enti pubblici e dai gestori di pubblici servizi. Tale commissione può, inoltre, formulare proposte e suggerimenti in merito alla trasparenza ed allo snellimento dei procedimenti amministrativi nonché formulare, su richiesta dell'amministrazione comunale, pareri preventivi su tali materie.

La commissione è composta in modo paritetico tra i membri di maggioranza e di minoranza; il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento.

### **Art. 14 - Il presidente del consiglio comunale**

1. Il consiglio alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, elegge nel suo seno, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri in carica, il presidente; la votazione avviene a scrutinio segreto. Dopo aver esperito una votazione senza che sia stato ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica, il presidente viene eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il presidente del consiglio comunale convoca, presiede e dirige i lavori e le attività del consiglio e ne fissa l'ordine del giorno, sentito il sindaco.
3. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il presidente del consiglio comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio e svolge, inoltre, tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento.
5. Il consiglio nomina nel suo seno, a maggioranza dei presenti, un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

#### **Art. 15 - Ufficio di presidenza**

1. L'ufficio di presidenza, denominato anche conferenza dei capigruppo, è composto dal presidente del consiglio comunale, dal sindaco e dai capigruppo consiliari e costituisce, ad ogni effetto di legge, commissione.
2. Il regolamento disciplina la costituzione, le competenze e il funzionamento dell'ufficio di presidenza.

#### **Art. 16 - Rapporti del consiglio con il sindaco e la giunta**

1. Durante la prima seduta consiliare successiva all'elezione, il sindaco illustra al consiglio gli indirizzi generali di governo.
2. I consiglieri che esprimono voto favorevole agli indirizzi generali di governo costituiscono maggioranza ad ogni fine di legge, sino a che non dichiarino espressamente al consiglio di non farne più parte. I consiglieri che non esprimono voto favorevole agli indirizzi generali di governo sono considerati di minoranza ad ogni fine di legge. La dichiarazione dei consiglieri di fare parte della maggioranza è ammessa anche successivamente, con effetto dalla data della dichiarazione.
3. Il sindaco, sentita la giunta comunale, entro sei mesi dall'insediamento, presenta al consiglio comunale, per l'approvazione, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. In occasione della discussione e dell'approvazione del bilancio preventivo, il consiglio procede alla verifica e all'adeguamento delle linee programmatiche. In sede di discussione di tale argomento, i consiglieri comunali possono presentare proposte di integrazione o modificazione.
5. Il consiglio definisce, nella prima seduta successiva all'elezione, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

### **Capo III - La giunta comunale**

#### **Art. 17 - Composizione e nomina**

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori non inferiore a sei e non superiore a quattordici.
2. Il sindaco, in relazione alle concrete esigenze del Comune, determina il numero e nomina i componenti della giunta, tra cui il vicesindaco, anche al di fuori dei componenti il consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, e ne comunica i nominativi al consiglio, nella prima seduta utile.
3. La legge prevede le cause di incompatibilità per la carica di assessore.
4. Ai componenti la giunta si applicano le norme previste per gli organi comunali elettivi in materia di pubblicità della situazione patrimoniale.

#### **Art. 18 - Competenze**

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali deliberati dal consiglio.
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco o degli organi di decentramento.
3. Spetta alla giunta in particolare:
  - a) la concessione del patrocinio dell'amministrazione;
  - b) la concessione di contributi e benefici economici non specificatamente individuati;
  - c) l'autorizzazione alle liti attive e passive, alle conciliazioni e alle transazioni;
  - d) l'approvazione dei progetti di opere pubbliche che non comportino varianti urbanistiche;
  - e) gli indirizzi e le indicazioni per la nomina delle commissioni esaminatrici di concorso per l'accesso all'impiego, in assenza di disposizioni regolamentari in materia;
  - f) l'emanazione di direttive relative ad atti di governo di sua competenza;
  - g) gli indirizzi e le indicazioni per la nomina di legali per la difesa in giudizio del Comune;
  - h) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
  - i) l'adozione del piano triennale del fabbisogno di personale.
4. La giunta prende atto collegialmente degli argomenti da sottoporre alla deliberazione del consiglio.

### **Art. 19 - Durata**

1. La giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo sindaco.
2. La cessazione del sindaco dalla carica comporta, comunque, la decadenza della giunta.
3. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, secondo le modalità stabilite dalla legge.

### **Art. 20 - Cessazione di singoli componenti della giunta**

1. Gli assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza e rimozione.
2. Le dimissioni vanno indirizzate per iscritto al sindaco e acquisite al protocollo del Comune; hanno efficacia decorsi tre giorni dalla data di presentazione.
3. La revoca e la decadenza dei singoli assessori sono disposte dal sindaco, che ne dà motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

### **Art. 21 - Funzionamento**

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco a cui compete fissare il giorno dell'adunanza e formare l'ordine del giorno.
2. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Ad esse partecipa il segretario, che può essere coadiuvato da un funzionario della segreteria. Alle sedute di giunta può essere invitato il direttore generale.

## **Capo IV - Il sindaco**

### **Art. 22 - Competenze**

1. Il sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune, del quale ha la rappresentanza, e Ufficiale del Governo.
2. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il sindaco attua gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa del Comune promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti e all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune, ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle strutture gestionali e amministrative.
4. Il sindaco in particolare:
  - a) impartisce direttive al direttore generale, al segretario generale e ai dirigenti in ordine alla gestione degli uffici e dei servizi;
  - b) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna;
  - c) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
  - d) rappresenta, anche tramite dirigente delegato, il Comune in giudizio;
  - e) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma, secondo le disposizioni di legge e dello statuto;
  - f) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
  - g) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile;
  - h) annulla le determinazioni dirigenziali per motivi di legittimità, sentito il segretario generale, con le procedure e i termini fissati nel regolamento;
  - i) adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale nonché tutti gli atti di governo previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. Su ogni proposta deve essere inserito il parere di regolarità tecnica da parte del competente dirigente.
5. Il sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende alle funzioni inerenti i servizi di competenza statale e adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini. Il sindaco provvede a che gli oneri relativi all'adozione e all'esecuzione dei predetti provvedimenti, siano sostenuti dagli enti cui essi spettano per competenza, secondo i principi di legge.

### **Art. 23 - Assegnazione di funzioni e deleghe**

1. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, gli assessori sostituiscono il sindaco, secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.
2. Il sindaco può delegare agli assessori le sue competenze, assegnando agli stessi le relative funzioni ordinate per materie o settori omogenei di materie, sulla base della struttura organizzativa del Comune.
3. Le deleghe sono conferite dal sindaco con atto scritto, di cui deve essere data comunicazione al consiglio comunale.
4. Il sindaco ha inoltre il potere di conferire la delega per la sottoscrizione di specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate agli assessori e ai dirigenti.

### **Titolo III**

## **PRINCIPI ORGANIZZATIVI**

### **Art. 24 - La struttura organizzativa**

1. Al fine di dare esecuzione ai propri compiti istituzionali, il Comune si dota di una struttura organizzativa costituita da personale dipendente di varia qualifica e professionalità.
2. Per consentire l'ordinato funzionamento della struttura organizzativa la Giunta comunale adotta un apposito regolamento informato a principi di economicità, efficienza ed efficacia, coerente con le norme contenute nel Titolo III del presente Statuto.
3. Il regolamento di cui al comma 2 si ispira ai seguenti principi organizzativi:
  - a) articolazione della struttura su più livelli gerarchici, definiti in stretta relazione con sistema delle responsabilità organizzative, di spesa o di entrata;
  - b) definizione della denominazione e dei compiti attribuiti a ciascuna unità organizzativa e delle modalità di affidamento delle relative responsabilità ai dirigenti e ai funzionari direttivi.
4. L'azione della struttura organizzativa del Comune si esplica attraverso l'attuazione di programmi gestionali annuali e pluriennali, definiti in relazione agli indirizzi stabiliti nei programmi di mandato e nei piani esecutivi di gestione adottati dal consiglio comunale e dalla giunta.

### **Art. 25 - Il personale dipendente**

1. L'Amministrazione comunale persegue il mantenimento di un positivo clima organizzativo interno alla struttura e la piena valorizzazione dell'apporto di tutti i dipendenti.
2. Intrattiene relazioni con le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali dei lavoratori dell'ente improntandole al rispetto degli obblighi contrattuali in materia di informazione e consultazione.
3. Nello svolgimento dell'attività di direzione, i dirigenti coordinano il personale ad essi affidato con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro attenendosi ai seguenti principi gestionali:
  - a) organizzazione del lavoro di singoli e gruppi in relazione ad obiettivi e programmi noti a tutti i dipendenti interessati;
  - b) sistematica rilevazione di indicatori di efficienza ed efficacia delle attività svolte e correlata valutazione dei carichi di lavoro attribuiti ad ogni unità organizzativa;

- c) chiara ed univoca individuazione ad ogni livello delle responsabilità gestionali e di procedimento;
- d) orientamento alla semplificazione dei procedimenti e alla riduzione di eccessive forme di divisione del lavoro e delle competenze; conseguente incremento della flessibilità nell'impiego del personale sulle varie attività svolte;
- e) riconoscimento e valorizzazione del differente apporto individuale fornito da ciascun dipendente in termini di professionalità, merito e produttività, anche ai fini dello sviluppo di carriera e della incentivazione economica;
- f) miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti;
- g) gestione del personale nel rispetto degli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi e allo statuto, nonché della contrattazione collettiva nazionale e decentrata;
- h) promozione di condizioni di pari opportunità di crescita professionale e di carriera tra i dipendenti di entrambi i sessi, nei termini stabiliti dall'apposito regolamento;
- i) rispetto della dignità dei lavoratori e dei diritti sindacali individuali e collettivi.

#### **Art. 26 - Controlli interni**

1. L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

### **Art. 27 - Segretario generale**

1. Il segretario generale svolge i compiti di collaborazione che gli sono assegnati dalla legge, assicurando assistenza giuridico-amministrativa agli organi del Comune. In particolare, partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta, curandone la verbalizzazione; può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e può autenticare scritture private e atti unilaterali nell'esclusivo interesse del Comune; esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere del segretario generale sotto il profilo di legittimità. Tale parere è inserito nella deliberazione.

### **Art. 28 - Direttore generale**

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia. A tal fine, i dirigenti, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, rispondono al direttore generale, che ne coordina l'azione. Le funzioni del direttore generale sono indicate nella legge e nel regolamento di organizzazione.
2. Il direttore generale è nominato dal sindaco con provvedimento motivato, secondo principi di professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. Tale incarico può essere affidato al segretario generale, in aggiunta alle attribuzioni allo stesso conferite dalla legge e dal presente Statuto, o a un dirigente di ruolo dell'amministrazione, oppure a un esterno assunto con contratto, sempre a tempo determinato.
3. Qualora le funzioni di direttore generale siano affidate al segretario generale, lo stesso può avvalersi di un direttore operativo il cui incarico è affidato dal sindaco, sentito il segretario stesso.

### **Art. 29 - Vicesegretario**

1. Il vicesegretario, nominato dal sindaco fra i dirigenti del Comune, svolge le funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il vicesegretario supplente del vicario è nominato dal sindaco, fra i dirigenti del Comune, con le stesse modalità previste per la nomina del vicesegretario.

## Art. 30 - Dirigenti

1. Spettano ai dirigenti, secondo le modalità stabilite dai regolamenti, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico. Spettano ad essi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e il presente Statuto espressamente non riservano agli organi di governo del Comune, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Spettano, in particolare, ai dirigenti:

- a) la verifica della fase istruttoria dei provvedimenti e l'emanazione degli atti conseguenti, necessari per l'esecuzione delle deliberazioni, dei contratti e di ogni altra convenzione, oggetto di precedenti provvedimenti adottati dagli organi competenti;
- b) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- c) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- d) la stipulazione dei contratti;
- e) l'adozione di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- f) l'adozione degli atti di amministrazione e gestione del personale;
- g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- h) l'adozione di ordinanze in attuazione di leggi e regolamenti, ivi compresa l'applicazione di sanzioni amministrative;
- i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- l) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, di abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- m) la rappresentanza del Comune in giudizio, se delegati dal sindaco;
- n) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

### **Art. 31 - Incarichi a tempo determinato**

1. Il Comune può procedere, nei limiti di legge, all'assunzione di personale di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di organizzazione, mediante contratti a tempo determinato.
2. L'assunzione viene disposta per una durata non superiore a quella del mandato amministrativo del sindaco in carica.

### **Art. 32 - Incarichi di direzione**

1. Il sindaco, sentito il direttore generale, conferisce gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi. Tali incarichi sono conferiti a tempo determinato e sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione, con provvedimento motivato e secondo criteri di competenza professionale nonché di esperienza.
2. La revoca dell'incarico è disposta dal sindaco, con provvedimento motivato, sentito il direttore generale, nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro.

## **Titolo IV FINANZA E CONTABILITÀ**

### **Art. 33 - Ordinamento finanziario**

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma in materia di imposte, tasse e tariffe.

### **Art. 34 - Finanza locale**

1. La finanza del Comune è costituita da:
  - a) imposte proprie;
  - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
  - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
  - d) trasferimenti erariali;
  - e) trasferimenti regionali;
  - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
  - g) risorse per investimenti;
  - h) altre entrate.
2. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Le tariffe e i corrispettivi sono adeguati, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.
4. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero fissino tariffe o corrispettivi inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

### **Art. 35 - Bilancio e programmazione finanziaria**

1. Il consiglio comunale delibera nei termini di legge il bilancio di previsione, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Lombardia.

3. Il bilancio e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli schemi di bilancio annuali e pluriennali e la relazione previsionale e programmatica, predisposti ed approvati dalla giunta, sono inviati ai consigli circoscrizionali e ai revisori dei conti per i pareri di competenza. Contestualmente gli schemi di bilancio e la relazione previsionale e programmatica sono presentati al consiglio.

#### **Art. 36 - Rendiconto**

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto al programma e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.
4. Lo schema di conto consuntivo e la relazione illustrativa predisposti dalla giunta sono inviati al collegio dei revisori per il parere di competenza.

#### **Art. 37 - Ordinamento contabile e disciplina dei contratti**

1. L'ordinamento contabile del Comune, l'amministrazione del patrimonio, la gestione finanziaria e l'attività contrattuale sono disciplinati con regolamento.

#### **Art. 38 - Collegio dei revisori**

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità alle disposizioni di legge.
2. Non possono essere eletti alla carica di revisore e se eletti decadono:
  - a) coloro che non siano eleggibili alla carica di consigliere comunale;
  - b) coloro che hanno con il Comune rapporto di prestazione d'opera retribuita.
3. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla data della delibera di nomina e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio; decadono dalla carica, oltre che per l'insorgere di uno dei motivi di ineleggibilità di cui al secondo comma,

quando, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute del collegio ritualmente convocate. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un revisore scelto nel ruolo dei revisori ufficiali o negli albi professionali, il consiglio elegge il sostituto iscritto nel ruolo o negli albi suddetti. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

4. Il collegio dei revisori:
  - a) collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo esprimendo pareri obbligatori preventivi sulla relazione previsionale e programmatica, sui bilanci annuali e pluriennali, sui piani finanziari, sui programmi di opere pubbliche, sulla relazione annuale della giunta relativa al controllo di gestione e su ogni altro atto espressamente richiesto da un terzo dei consiglieri comunali;
  - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed economica della gestione;
  - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo l'apposita relazione;
  - d) partecipa alle riunioni della giunta per riferire, dietro invito del sindaco, su argomenti di sua competenza.
5. Nell'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune.
6. Nella relazione di cui al quarto comma il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.

#### **Art. 39 - Contabilità economica e controllo di gestione**

1. Il regolamento di contabilità detta norme per l'effettuazione del controllo economico interno della gestione e per la rilevazione contabile dei costi dei servizi.
2. Il controllo economico di gestione prevede:
  - a) la sistematica raccolta di dati gestionali imputabili ai diversi servizi onde pervenire alla valutazione dell'efficienza ed efficacia della spesa;
  - b) una relazione periodica dei dirigenti responsabili dei servizi sull'andamento economico-funzionale degli stessi;
  - c) una relazione annuale della giunta comunale sui risultati del controllo economico interno di gestione e sullo stato di attuazione del programma di opere pubbliche.

**Titolo V**  
**ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

**Capo I – Servizi**

**Sezione I - I servizi pubblici e il settore comunale allargato**

**Art. 40 - Servizi pubblici**

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici, che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività, finalizzati al conseguimento di obiettivi e scopi di rilevanza sociale e alla promozione dello sviluppo civile ed economico della comunità.
2. Il consiglio e la giunta, secondo le rispettive competenze, provvedono a scegliere la forma di gestione dei servizi, mediante valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalle leggi.

**Art. 41 - Settore comunale allargato**

1. Il settore comunale allargato comprende le istituzioni, le aziende speciali, i consorzi, gli enti e le società controllate o partecipate dal Comune.
2. La relazione previsionale e programmatica del Comune esprime, in una specifica e distinta sezione, gli indirizzi generali del settore comunale allargato, indicando per ciascun organismo gestionale gli obiettivi che si intendono raggiungere in termini di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi.
3. La relazione al rendiconto della gestione del Comune indica, in una specifica e distinta sezione, il grado di attuazione degli indirizzi generali del settore comunale allargato, esprimendo per ciascun organismo gestionale le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. Alla relazione sono allegati, a scopo informativo, i bilanci consuntivi degli enti di cui al comma 1.

**Sezione II - Le aziende speciali**

**Art. 42 - Aziende speciali**

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune ed è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
2. Il consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

#### **Art. 43 - Consiglio di amministrazione delle aziende speciali**

1. Il sindaco, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, nomina il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione.
2. I componenti del consiglio di amministrazione non devono far parte del consiglio comunale ma devono possedere i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, nonché avere una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

#### **Art. 44 - Revoca e dimissioni**

1. Il sindaco, con motivato provvedimento, può revocare il consiglio di amministrazione o singoli componenti.
2. Le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione sono presentate per iscritto al sindaco e hanno efficacia immediata.
3. Le dimissioni del presidente o della maggioranza dei consiglieri comportano la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.
4. Alla surrogazione del consiglio o dei singoli consiglieri revocati o dimissionari, si provvede con le stesse modalità della nomina. Il nuovo consiglio di amministrazione o i suoi componenti nominati in surrogazione durano in carica fino alla scadenza originaria del consiglio stesso.

#### **Art. 45 - Direttore**

1. Il direttore dell'azienda è nominato dal consiglio di amministrazione, con le modalità previste dallo statuto dell'azienda.

#### **Art. 46 - Rapporti con il Comune**

1. Il consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi generali dell'azienda.
2. La giunta comunale, sentito il parere della commissione consiliare competente, approva i seguenti atti fondamentali dell'azienda: i piani programma, i bilanci preventivi, i conti consuntivi, le tariffe.
3. La giunta approva gli atti di cui al comma precedente entro sessanta giorni da quando sono pervenuti al Comune. Trascorso tale termine senza che la giunta abbia deliberato, gli atti si intendono approvati.
4. L'azienda invia alla giunta comunale copia di tutte le deliberazioni, entro otto giorni dall'adozione.

## **Sezione III - Le istituzioni**

### **Art. 47 - Istituzioni**

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali ed è dotato di autonomia gestionale.
2. Il consiglio comunale delibera la costituzione delle istituzioni e ne approva il regolamento.
3. Il legale rappresentante dell'istituzione è il sindaco.

### **Art. 48 - Consiglio di amministrazione delle istituzioni**

1. Il sindaco, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, nomina il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione.
2. I componenti del consiglio di amministrazione non possono far parte del consiglio comunale ma devono possedere i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale.

### **Art. 49 - Revoca e dimissioni**

1. Alla revoca e alle dimissioni degli amministratori delle istituzioni si applicano le norme previste per le aziende speciali.

### **Art. 50 - Direttore e personale**

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dal sindaco e scelto fra i dipendenti di ruolo dell'amministrazione ovvero assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o – eccezionalmente e con provvedimento motivato – con contratto a tempo determinato di diritto privato.
2. L'incarico di direttore dell'istituzione è a tempo determinato e non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.
3. Il personale dell'istituzione fa parte dell'organico del Comune.

### **Art. 51 - Regolamento**

1. Il regolamento dell'istituzione ne disciplina l'ordinamento e il funzionamento, secondo i principi stabiliti dallo statuto.
2. Il regolamento determina in particolare la dotazione organica del personale,

l'assetto organizzativo, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

#### **Art. 52 - Rapporti con il Comune**

1. Il consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi generali dell'istituzione.
2. La giunta comunale, sentito il parere della commissione consiliare competente, approva i seguenti atti fondamentali dell'istituzione: i bilanci preventivi, le relazioni previsionali e programmatiche, i conti consuntivi, le tariffe.
3. La giunta approva gli atti di cui al comma precedente entro sessanta giorni da quando sono pervenuti al Comune. Trascorso tale termine senza che la giunta abbia deliberato, gli atti si intendono approvati.

#### **Sezione IV - Le società**

##### **Art. 53 - Partecipazione a società**

1. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere accessorie e connesse.
2. Il Comune può altresì costituire o partecipare a società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
3. La costituzione o partecipazione a tali società è deliberata dal consiglio comunale.
4. I rapporti e le forme di collegamento fra il Comune e le società sono disciplinati da apposite convenzioni.
5. Il voto nelle assemblee straordinarie deve essere preceduto da una deliberazione della giunta, sentito il parere vincolante della commissione consiliare competente.

#### **Capo II - Forme associative e di cooperazione - accordi di programma**

##### **Art. 54 – Convenzioni**

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipulare con altri enti al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, ivi comprese le conferenze tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere uffici comuni per l'esercizio di funzioni pubbliche in sostituzione degli enti partecipanti.

#### **Art. 55 - Consorzi**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio di funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

#### **Art. 56 - Accordi di programma**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Il sindaco agisce sulla base di un ordine del giorno del consiglio che deve contenere gli indirizzi di massima per la partecipazione del sindaco o di suoi delegati al procedimento ai fini dell'approvazione dell'accordo di programma.
3. A tal fine il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco.
5. L'ordine del giorno di cui al secondo comma è necessario anche nel caso di accordi di programma promossi da altri enti.

**Titolo VI**  
**PARTECIPAZIONE**

**Capo I - Istituti di partecipazione**

**Sezione I - Criteri direttivi**

**Art. 57 - Accesso agli atti**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.
2. Gli atti dell'amministrazione comunale, in qualsiasi modo redatti o riprodotti, sono consultabili secondo le modalità stabilite dal regolamento della partecipazione.
3. Il regolamento della partecipazione disciplina il rilascio di copie dei suddetti atti.

**Art. 58 - Diritti dei contribuenti**

1. Il Comune promuove il rispetto dei diritti del contribuente ed in particolare dei diritti relativi all'informazione ed alla semplificazione degli adempimenti.
2. Nell'adozione delle disposizioni tributarie, il Comune applica i principi di chiarezza, trasparenza e irretroattività delle norme e, nei rapporti di carattere tributario, applica i principi della collaborazione, della buona fede e del giusto procedimento.
3. Al fine di garantire l'effettivo esercizio di tali diritti, il consiglio comunale approva la Carta dei diritti del contribuente.

**Art. 59 - Accesso alle informazioni**

1. Il Comune garantisce l'accesso alle informazioni in suo possesso, anche relative a istituzioni, aziende autonome e speciali dallo stesso costituite nonché dagli enti pubblici e dai gestori di servizi pubblici, offrendo alla libera e permanente consultazione del pubblico e - se del caso - divulgando, nei modi e nelle forme previste dal regolamento della partecipazione, i seguenti atti: elaborati contenenti rilevamenti demografici, demoscopici, statistici e di ogni altro genere nonché indagini, ricerche e studi relativi alla comunità locale e al territorio comunale; gli atti normativi e quelli amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione adottati da altri enti che possano interessare il territorio comunale o la comunità locale; le proposte di deliberazione relative al bilancio di previsione, al conto consuntivo e al rendiconto nonché alla costituzione di aziende speciali, di istituzioni o di società per azioni.

### **Art. 60 - Partecipazione popolare**

1. La partecipazione all'amministrazione locale, che si esercita attraverso gli istituti previsti e disciplinati dal presente Statuto, compete ai cittadini singoli o associati.
2. A questo fine si considerano cittadini quanti risultano iscritti nel registro dei residenti nel Comune che abbiano compiuto i sedici anni di età.
3. Le associazioni, le società cooperative e gli altri enti senza fini di lucro, che abbiano scopi associativi comunque attinenti aspetti della vita comunitaria, definiti associazioni repertorate, hanno diritto a partecipare all'amministrazione locale.
4. Il Comune tiene, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento della partecipazione, un "repertorio delle associazioni" di cui al comma 3, garantendo la libera consultazione dello stesso.

### **Art. 61 - Valorizzazione delle associazioni**

1. Il Comune valorizza le associazioni repertorate, avvalendosi anche delle circoscrizioni, assumendo iniziative per diffondere tra i cittadini la conoscenza delle attività più significative svolte dalle associazioni stesse. Nel rispetto dei principi dell'imparzialità e della concorsualità, favorisce dette attività, secondo le modalità previste nel regolamento della partecipazione.
2. Il Comune si impegna, in particolare, a favorire, con le modalità previste dal regolamento, le associazioni, con particolare riguardo a quelle repertorate, che svolgono la propria attività, utilizzando l'opera volontaria dei propri associati, nei settori della promozione e della sicurezza sociale, dell'assistenza, della diffusione della pratica sportiva, della cultura, della formazione, dell'educazione e della tutela della vita e dell'ambiente.
3. Il Comune, qualora intenda istituire servizi o assumere iniziative nei settori di cui al precedente comma affidandone la gestione a terzi, si impegna a consultare le associazioni repertorate operanti nei settori medesimi nonché, a parità di condizioni e compatibilmente con il carattere delle specifiche attività, ad affidare, preferibilmente a tali associazioni, la gestione dei servizi e l'attuazione delle iniziative mediante concessione o incarico, in particolare a quelle del volontariato.
4. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni, secondo le modalità e le forme previste dal regolamento, l'accesso alle strutture e ai servizi.
5. Le associazioni repertorate costituiscono soggetti privilegiati per le consultazioni disposte dagli organi del Comune. Il regolamento della partecipazione, anche al fine di favorire l'incontro e il confronto tra le associazioni repertorate, prevede e disciplina le forme di informazione e consultazione.

## **Art. 62 - Organismi di partecipazione**

1. Il Comune, con le modalità previste dal regolamento, valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di circoscrizione, di quartiere o di frazione.
2. Possono essere promossi organismi di partecipazione, quali comitati, per specifiche iniziative di livello cittadino, osservatori, per l'acquisizione di particolari conoscenze ed elementi di valutazione, e consulte, per la realizzazione di un permanente collegamento con categorie o con soggetti aventi comuni interessi.
3. La promozione dei suddetti organismi è deliberata dal consiglio comunale; con la medesima deliberazione sono dettate le norme per la costituzione degli organismi e sono disciplinati le loro competenze e gli effetti della loro attività, nonché le forme di controllo da parte del Comune.

## **Sezione II - Le forme della partecipazione**

### **Art. 63 – Ricorsi, istanze, petizioni, proposte**

1. Ciascun soggetto che risulti elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. I cittadini, singoli o associati, possono presentare, relativamente alle materie di competenza comunale, istanze volte ad ottenere, per la migliore tutela di interessi pubblici o collettivi, l'adozione di specifici provvedimenti. L'istanza, diretta al sindaco, deve avere forma scritta e deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini ovvero da almeno una delle associazioni repertorate. Nell'istanza deve essere indicato il soggetto al quale l'amministrazione potrà indirizzare ogni comunicazione o richiesta. L'istanza è esaminata, istruita e valutata dall'organo competente che decide se dare ad essa ulteriore corso e tradurla in formale proposta. Ove l'organo competente concluda il suddetto esame preliminare formulando una proposta di provvedimento, questa è comunicata ai presentatori prima della sua adozione. La comunicazione in ordine all'esito dell'istanza deve pervenire entro centoventi giorni; tale termine decorre dalla presentazione dell'istanza, nel caso di esito negativo dell'esame preliminare o, in caso contrario, dalla comunicazione della proposta di provvedimento.
3. I cittadini, singoli o associati, possono presentare petizioni volte a promuovere, in materia di competenza comunale, l'iniziativa o l'intervento dell'amministrazione su questioni che interessino la comunità locale. Le petizioni sono regolate dalle medesime disposizioni previste per le istanze.

4. I cittadini, singoli o associati, possono formulare proposte di deliberazione. Dette proposte debbono essere corredate di tutti gli elementi, gli allegati e i documenti necessari all'istruttoria e al successivo eventuale loro esame; esse debbono essere sottoscritte da almeno 200 cittadini ovvero da almeno tre associazioni repertorate. Le sottoscrizioni delle proposte devono essere autenticate. Nelle proposte deve essere indicato il soggetto al quale l'amministrazione potrà indirizzare ogni comunicazione o richiesta. Le proposte sono consegnate alla Segreteria del Comune, la quale provvede, nei successivi venti giorni, a un esame preliminare tecnico-giuridico.  
In caso di esito negativo del suddetto esame preliminare, il segretario comunica al rappresentante dei proponenti le ragioni per cui la proposta non viene inoltrata all'esame del competente organo. Ove invece il suddetto esame preliminare abbia esito positivo, la proposta è inviata agli uffici competenti affinché la stessa venga istruita entro i successivi sessanta giorni.  
La proposta così istruita viene sottoposta all'organo competente il quale provvede ad esaminarla entro i sessanta giorni successivi all'ultimazione della fase istruttoria del procedimento. Il provvedimento con cui la proposta viene accolta, integralmente o parzialmente, con modificazioni, ovvero respinta è comunicato al rappresentante dei proponenti.
5. Nessuna istanza, petizione o proposta può essere esaminata ove la stessa pervenga nei centottanta giorni successivi alla presentazione di altra istanza, petizione o proposta avente medesimo oggetto. Nessuna istanza, petizione o proposta può riguardare materie estranee alla competenza comunale ovvero argomenti attinenti il bilancio, il rendiconto, i tributi locali, le tariffe e i corrispettivi dei servizi comunali, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente nonché le nomine e gli incarichi professionali.

#### **Art. 64 - Consultazioni**

1. Le consultazioni sono disposte dall'organo che ravvisa la necessità di acquisire una più approfondita conoscenza in ordine a specifici elementi, in vista dell'adozione di deliberazioni o di provvedimenti ovvero dell'approvazione di piani e di regolamenti.
2. Il procedimento delle consultazioni è disciplinato dal regolamento.

#### **Art. 64 bis - Processi partecipativi strutturati**

1. Nel regolamento della partecipazione sono disciplinati i processi di partecipazione sia a specifiche scelte in materia di programmazione finanziaria sia a procedimenti attinenti al governo del territorio, in aggiunta o a sviluppo delle prescrizioni relative alla partecipazione contenute nella vigente normativa urbanistica.

## **Art. 65 - Referendum**

1. Il sindaco indice il referendum su richiesta del consiglio o della giunta, nelle materie di rispettiva competenza o su richiesta di almeno il 3% dei cittadini elettori in caso di referendum consultivo e di almeno il 5% in caso di referendum abrogativo.
2. Il referendum deve comunque riguardare materie di esclusiva competenza locale che siano già oggetto di trattazione da parte del Comune; non è ammesso referendum sullo statuto, sulle materie attinenti il bilancio, il rendiconto, i tributi comunali, le tariffe e i corrispettivi dei servizi comunali, il piano regolatore generale e gli strumenti attuativi, gli accordi di programma, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente, la disciplina del funzionamento degli organi comunali e dei consigli circoscrizionali, la costituzione di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione pubblica o consorzi, le nomine e gli incarichi, le contrazioni di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, nonché su quelle in cui l'attività amministrativa comunale sia vincolata da leggi statali o regionali e su quelle che siano già state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo triennio.
3. Il procedimento del referendum è disciplinato dal regolamento.
4. Il regolamento deve comunque prevedere:
  - a) che i promotori del referendum non siano inferiori a cento cittadini ovvero a due associazioni repertorate con non meno di cento iscritti ciascuna;
  - b) che l'ammissibilità del quesito sia pronunciata da una apposita commissione;
  - c) che le votazioni per i referendum si tengano entro 12 mesi dalla dichiarazione di validità della richiesta di referendum, salvo diversa delibera del consiglio comunale, in casi di particolare urgenza;
  - d) che il referendum sia valido se ha partecipato al voto almeno la maggioranza degli aventi diritto;
  - e) che il risultato del referendum sia vincolante solo se abrogativo;
  - f) che l'organo competente debba adottare le proprie determinazioni, a maggioranza dei propri componenti, entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum. Se il provvedimento è adottato dalla giunta comunale, il sindaco deve riferirne al consiglio.
5. L'indizione del referendum non comporta la sospensione dell'adozione di deliberazioni o determinazioni sulla materia oggetto della consultazione.

## **Art. 66 - Partecipazione degli interessati**

1. Il Comune garantisce la partecipazione degli interessati nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, nel rispetto

dei principi stabiliti dalle leggi in materia di procedimento amministrativo e secondo la disciplina contenuta nel regolamento della partecipazione.

2. Il regolamento deve comunque stabilire:
  - a) le modalità di informazione;
  - b) l'individuazione dei soggetti interessati;
  - c) le forme della partecipazione, con la facoltà di prendere visione degli atti e di presentare memorie e documenti.
3. Le disposizioni di cui sopra non si applicano:
  - a) ai procedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli disciplinari, per i quali la partecipazione dell'interessato si realizza nei casi, nei modi e nei termini previsti dalle rispettive norme speciali;
  - b) ai procedimenti destinati a concludersi con atti non provvedimentali, quali quelli che costituiscono espressione di funzioni consultive o di proposta e quelli dotati di funzione certificativa come le certificazioni, le registrazioni e le verbalizzazioni;
  - c) ai procedimenti destinati a concludersi con atti costituenti espressione dell'autonomia privata del Comune;
  - d) ai procedimenti diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e tributari, per i quali restano ferme le norme speciali che ne regolano la formazione;
  - e) ai procedimenti diretti all'emanazione di provvedimenti cautelari;
  - f) ai procedimenti per i quali il sindaco o, se delegato, il segretario comunale dichiara, motivatamente e su proposta del responsabile del procedimento, che l'intervento dell'interessato può pregiudicare l'efficacia o il risultato dell'azione amministrativa ovvero particolari esigenze di celerità dell'azione stessa.
4. Il procedimento può essere concluso con un accordo sostitutivo del provvedimento, accordo al quale si applicano le disposizioni del secondo, del terzo, del quarto e del quinto comma dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Art. 67 - Partecipazione di soggetti non iscritti nel registro dei residenti**

1. I cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, singoli o associati, possono partecipare alla vita pubblica locale attraverso gli istituti previsti dal presente capo ad eccezione dell'istituto del referendum.

## **Capo II - Pari opportunità, consiglio delle donne**

### **Art. 68 - Pari opportunità negli organismi collegiali**

1. Nella giunta comunale e negli altri organi collegiali del Comune, degli enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati, entrambi i sessi devono essere di norma rappresentati.
2. L'eventuale deroga al principio di cui al precedente comma deve essere espressamente motivata nel provvedimento di nomina.

### **Art. 69 - Consiglio delle donne**

1. Al fine di favorire la partecipazione delle donne alla vita amministrativa e promuovere azioni positive volte alla rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità, è istituito il consiglio delle donne, il cui funzionamento è disciplinato con le modalità di cui all'apposito regolamento.
2. Il consiglio delle donne è un organismo partecipativo di promozione, incentivazione e proposta in merito alle politiche amministrative e specialmente a quelle iniziative che hanno attinenza con i problemi e le tematiche delle donne.
3. Il consiglio delle donne è composto dalle elette nel consiglio comunale e nei consigli circoscrizionali, nonché da una rappresentante dei gruppi, delle associazioni e delle organizzazioni, effettivamente operanti sul territorio cittadino, che si occupano delle tematiche e delle problematiche delle donne.

## **Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 70 - Revisione e abrogazioni dello Statuto**

1. Le proposte di revisione delle norme contenute nel presente Statuto possono essere presentate dalla giunta comunale e da ciascun consigliere e sono deliberate dal consiglio comunale con le maggioranze e con le procedure previste dall'art. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. La proposta di delibera, avente per oggetto l'abrogazione del presente Statuto, non è ammissibile se non è presentata dalla giunta comunale previa delibera unanime, o da almeno un terzo dei consiglieri, e se non è accompagnata dalla contestuale proposta di deliberazione di un nuovo statuto, in sostituzione del precedente.
3. La proposta di abrogazione è deliberata con le maggioranze e nelle forme di cui al primo comma e, se approvata, comporta la contestuale approvazione del testo integrale del nuovo statuto.

### **Art. 71 - Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
3. Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle delibere di revisione o abrogazione del presente Statuto.

# INDICE

## INTRODUZIONE STORICA

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il Comune	pag. 1
Art. 2 - Stemma, gonfalone, patrono	pag. 1
Art. 3 - Territorio	pag. 1
Art. 4 - Funzioni	pag. 2
Art. 5 - Regolamenti	pag. 2

### TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

#### Capo I – Funzionamento degli organi collegiali

Art. 6 - Numero legale, votazioni, astensioni	pag. 3
---	--------

#### Capo II – Il consiglio comunale

Art. 7 - Composizione ed elezione	pag. 3
Art. 8 - Competenze e funzionamento	pag. 3
Art. 9 - I consiglieri comunali	pag. 4
Art. 10 - Decadenza dei consiglieri comunali	pag. 4
Art. 11 - Gruppi consiliari	pag. 5
Art. 12 - Commissioni consiliari permanenti	pag. 5
Art. 13 - Commissioni speciali	pag. 6
Art. 14 - Il presidente del consiglio comunale	pag. 6
Art. 15 - Ufficio di presidenza	pag. 7
Art. 16 - Rapporti del consiglio con il sindaco e la giunta	pag. 7

#### Capo III – La giunta comunale

Art. 17 - Composizione e nomina	pag. 8
Art. 18 - Competenze	pag. 8
Art. 19 - Durata	pag. 9
Art. 20 - Cessazione di singoli componenti della giunta	pag. 9
Art. 21 - Funzionamento	pag. 9

## **Capo IV – Il sindaco**

Art. 22 - Competenze	pag. 9
Art. 23 - Assegnazione di funzioni e deleghe	pag. 11

## **TITOLO III – PRINCIPI ORGANIZZATIVI**

Art. 24 - La struttura organizzativa	pag. 12
Art. 25 - Il personale dipendente	pag. 12
Art. 26 - Controlli interni	pag. 13
Art. 27 - Segretario generale	pag. 14
Art. 28 - Direttore generale	pag. 14
Art. 29 - Vicesegretario	pag. 14
Art. 30 - Dirigenti	pag. 15
Art. 31 - Incarichi a tempo determinato	pag. 16
Art. 32 - Incarichi di direzione	pag. 16

## **TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITA'**

Art. 33 - Ordinamento finanziario	pag. 17
Art. 34 - Finanza locale	pag. 17
Art. 35 - Bilancio e programmazione finanziaria	pag. 17
Art. 36 - Rendiconto	pag. 18
Art. 37 - Ordinamento contabile e disciplina dei contratti	pag. 18
Art. 38 - Collegio dei revisori	pag. 18
Art. 39 - Contabilità economica e controllo di gestione	pag. 19

## **TITOLO V - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

### **Capo I – Servizi**

#### **Sezione I – I servizi pubblici e il settore comunale allargato**

Art. 40 - Servizi pubblici	pag. 20
Art. 41 - Settore comunale allargato	pag. 20

## **Sezione II – Le aziende speciali**

Art. 42 - Aziende speciali	pag. 20
Art. 43 - Consiglio di amministrazione delle aziende speciali	pag. 21
Art. 44 - Revoca e dimissioni	pag. 21
Art. 45 - Direttore	pag. 21
Art. 46 - Rapporti con il Comune	pag. 21

## **Sezione III – Le istituzioni**

Art. 47 - Istituzioni	pag. 22
Art. 48 - Consiglio di Amministrazione delle istituzioni	pag. 22
Art. 49 - Revoca e dimissioni	pag. 22
Art. 50 - Direttore e personale	pag. 22
Art. 51 - Regolamento	pag. 22
Art. 52 - Rapporti con il Comune	pag. 23

## **Sezione IV – Le società**

Art. 53 - Partecipazione a società	pag. 23
------------------------------------	---------

## **Capo II – Forme associative e di cooperazione – accordi di programma**

Art. 54 - Convenzioni	pag. 23
Art. 55 - Consorzi	pag. 24
Art. 56 - Accordi di programma	pag. 24

## **TITOLO VI - PARTECIPAZIONE**

### **Capo I – Istituti di partecipazione**

#### **Sezione I – Criteri direttivi**

Art. 57 - Accesso agli atti	pag. 25
Art. 58 - Diritti dei contribuenti	pag. 25
Art. 59 - Accesso alle informazioni	pag. 25
Art. 60 - Partecipazione popolare	pag. 26
Art. 61 - Valorizzazione delle associazioni	pag. 26
Art. 62 - Organismi di partecipazione	pag. 27

## **Sezione II – Le forme della partecipazione**

Art. 63 - Ricorsi, istanze, petizioni, proposte	pag. 27
Art. 64 - Consultazioni	pag. 28
Art. 64 bis - Processi partecipativi strutturati	pag. 28
Art. 65 - Referendum	pag. 29
Art. 66 - Partecipazione degli interessati	pag. 29
Art. 67 - Partecipazione di soggetti non iscritti nel registro dei residenti	pag. 30

## **Capo II – Pari opportunità, consiglio delle donne**

Art. 68 - Pari opportunità negli organismi collegiali	pag. 31
Art. 69 - Consiglio delle donne	pag. 31

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 70 - Revisione e abrogazioni dello Statuto	pag. 32
Art. 71 - Entrata in vigore	pag. 32